

Librerie aperte, musei e gallerie chiusi. Perché?

18 Aprile 2020

Jacopo Cenacchi

In questi giorni diversi dall'ordinario, seguendo il susseguirsi delle decisioni governative e sforzandomi di immaginare i cambiamenti dei prossimi mesi, mi viene naturale una considerazione minima, un messaggio nella bottiglia riguardo il mio lavoro di gallerista.

Si riaprono le librerie. Bene; o forse no. I lettori sono pochi, e quei pochi possono acquistare in questo periodo sugli shop on line o via mail, come sto facendo senza difficoltà. Rinunceremo per un poco al piacere di sfogliare un libro prima di comprarlo. Non è cosa grave e, soprattutto, non è un servizio essenziale (lo scrivo da libridinoso spinto).

Seguendo questo filo logico, dovrebbero riaprire anche musei e gallerie d'arte, che invece restano chiusi.

Tra l'altro, al netto del diverso costo e in ultima analisi, un'opera d'arte – di qualsiasi tipo – deve essere vista dal vivo per poter essere apprezzata compiutamente, un libro generalmente no. Vedo in questo provvedimento monco non una reale attenzione alla cultura bensì un'ennesima trovata pubblicitaria.

Non mi avventuro in ulteriori e complesse valutazioni politiche e resto nella mia nicchia.

Una galleria d'arte è notoriamente un luogo che definire poco frequentato è un eufemismo, eccetto i vernissage e gli eventi durante le mostre.

Ora: allestire fisicamente una mostra e tenerla aperta, senza vernice ed eventi collaterali, solo su appuntamento e quindi senza assembramenti, consentirebbe di proseguire l'attività – eccetto al momento le fiere – riducendo o annullando il calo di vendite.

Le gallerie avrebbero potuto continuare a lavorare in questo modo in tutta sicurezza.

Verosimilmente sarà proprio così che noi galleristi lavoreremo dalla riapertura fino, temo, all'estate 2021 o oltre.

TAG: Covid-19, coronavirus, arte, libri

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.